

Reddito d'impresa. Nuove regole per le procedure fallimentari e gli importi di modesta entità

Perdite su crediti, deduzione estesa

Il beneficio fiscale scatta dal momento dell'iscrizione in bilancio

Angelo D'Ugo
Alessandro Germani

La disciplina delle perdite su crediti ha subito continue revisioni, dall'ultimo col decreto Internazionalizzazione (Dlgs 147/15), che da un lato hanno ampliato le possibilità di deduzione ma dall'altro, anche a causa della disomogeneità degli interventi, hanno lasciato irrisolte alcune criticità. Ad oggi, infatti, l'articolo 101 comma 5 Tuir ricomprende due tipologie di perdite su crediti. La prima riguarda quelle relative a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e fallimentare, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa) e assimilate (accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fallimentare e, con novità del Dlgs 147/15, piani attestati ex articolo 67 comma 3 lettera d) legge fallimentare o procedure estere equivalenti in Stati che garantiscono lo scambio di informazioni) che si caratterizzano per l'immediata deducibilità, senza dover fornire alcuna prova ulteriore.

La seconda riguarda le altre fattispecie, per le quali occorre dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi che, in forza del Dl 83/2012, si presumono per: ■ i crediti di modesta entità (non superiori a 5.000 euro per imprese con ricavo sopra i 100 milioni e a 2.500 euro per le altre) quando siano decorsi 6 mesi dalla scadenza; ■ i crediti prescritti, a prescindere dal loro importo e anche per i crediti di modesta entità (circolare 26/E/13) ■ i crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In relazione a questi ultimi, nel 2012 la cosiddetta *derecognition* venne introdotta per i soli soggetti Ias, mentre con la Finanziaria 2014 è stata estesa anche ai soggetti

ti che applicano gli standard nazionali al fine di garantire la parità di trattamento. Per tali soggetti l'Oic 15 prevede la cancellazione del credito quando i diritti contrattuali si estinguono o si trasferiscono unitamente al rischio, il che avviene nei casi di:

- *forfaiting*;
- *datio in solutum*;
- conferimento e vendita del credito (anche factoring pro soluto);
- cartolarizzazione.

Un problema ricorrente riguarda, invece, l'individuazione dell'esercizio di competenza in cui dedurre le perdite, che se-

L'ELASTICITÀ

Variazione in diminuzione comunque ammessa nell'esercizio in cui si provvede a cancellare le somme

condo la giurisprudenza non può essere lasciata al libero arbitrio del contribuente (Cassazione 16330/15).

Al riguardo il nuovo comma 5-bis dell'articolo 101 Tuir sancisce un'apertura stabilendo che per i crediti di modesta entità e per quelli relativi a soggetti in procedure concorsuali e assimilate la deduzione è ammessa:

- nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successivo a quello in cui ricorrono gli elementi certi e precisi o si verifica l'assoggettamento alla procedura
- in ogni caso purché l'imputazione in bilancio non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in base ai corretti principi contabili, stabilendo un termine massimo per la deduzione.

Un problema ulteriore sorge

qualora si sia operata correttamente la svalutazione in contabilità senza aver provveduto alla corrispondente deduzione fiscale. In casi simili l'Amministrazione aveva consentito all'utilizzo della procedura degli errori contabili - illustrata dalla circolare 31/E/13 - con la risposta della Dre Veneto 907-527 del 2014, salvo poi ritornare sui propri passi a seguito dell'interrogazione parlamentare numero 5-06655 del 15 ottobre 2015. Ciò in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla dottrina, secondo cui la procedura dovrebbe estendersi anche agli errori di mera competenza fiscale, come quello relativo alla deduzione delle perdite su crediti (circolare Assonime 20/14).

Infine, sempre in relazione alle tipologie di crediti disciplinate dal comma 5-bis (modesto importo e procedure), l'articolo 13 comma 3 Dlgs 147/15 (norma di interpretazione autentica, valida anche per il passato) ha previsto che la deduzione, se non effettuata nel periodo di competenza, è comunque ammessa «nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili». La norma sembra quindi rinviare la deduzione della perdita, non effettuata quando è sorto il relativo diritto, all'esercizio in cui si fa la *derecognition*.

La relazione illustrativa, invece, con interpretazione più condivisibile, utilizza il termine «non oltre» per individuare l'ultimo esercizio in cui è possibile operare la deduzione, lasciando intendere che lo si possa fare anche prima. Non si può dunque non notare come la norma necessiti di una ulteriore revisione, soprattutto per evitare futuri contenziosi basati su profili meramente formali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

01 | PERDITE SU CREDITI

Sono disciplinate dall'articolo 101 comma 5 del Tuir e riguardano le sole aziende industriali, in quanto le svalutazioni e le perdite degli enti finanziari e creditizi (nonché delle assicurazioni) sono disciplinate dall'articolo 106, comma 3, del Tuir

02 | LA DEDUCIBILITÀ

Sono immediatamente deducibili le perdite relative a procedure concorsuali e assimilate (fra le quali rientrano, con novità del Dlgs 147/15, i piani attestati e le procedure estere equivalenti in Stati che garantiscono lo scambio di informazioni). In tutti gli altri casi occorre dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi, che si presumono per i crediti di modesta entità, quelli prescritti e quelli cancellati in applicazione dei principi contabili

03 | MODESTA ENTITÀ

Per i crediti di modesta entità e quelli relativi a procedure il nuovo comma 5-bis stabilisce che la deducibilità è ammessa se segue l'imputazione di bilancio, anche se successiva all'apertura della procedura o al verificarsi degli elementi certi e precisi, purché non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di cancellazione del credito in base a corretti principi contabili

04 | MANCATA DEDUZIONE

La norma di interpretazione autentica (articolo 13, comma 3, Dlgs 147/15) stabilisce che per queste stesse tipologie di crediti la deduzione, non operata nel periodo di competenza, possa essere effettuata nel periodo di imposta di cancellazione del credito. La relazione di accompagnamento invece sembrerebbe ammettere la deduzione anche nei periodi di imposta precedenti

Il Sole **24 ORE**.com



QUOTIDIANO DEL FISCO
Fondazioni bancarie, sconto se l'attività prevalente è «sociale»

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Nell'edizione online di oggi due prese di posizione della Cassazione analizzate dagli esperti: **Romina Morrone** sulla tassazione delle fondazioni bancarie e **Michela Grisini** sulla corretta determinazione del valore degli immobili.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com